



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere Rel.
Eleonora Reggiani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Collocamento e mantenimento
di figlia minore
Ud.09/07/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26153/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'Avvocato _____
- *ricorrente* -
contro

_____ rappresentato e difeso dall'Avvocato _____
- *controricorrente* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 2660/2025 depositato il
20/11/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 24 maggio 2024, disponeva
l'affidamento condiviso ai genitori _____ e _____
della minore _____ (nata a _____ in data _____
prevedeva il suo collocamento presso la madre, a _____ con diniego
dell'autorizzazione al trasferimento a _____ (_____ regolava le modalità
di frequentazione del padre e poneva a carico di quest'ultimo un assegno,
per il mantenimento della figlia, dell'importo mensile di € 200, oltre al 50%
delle spese straordinarie.



2. La Corte d'appello di Roma, con decreto in data 20 novembre 2025, rigettava il reclamo presentato dalla [REDACTED] avverso questa statuizione. Rilevava, in particolare, che il C.T.U. nominato in primo grado, nel proprio elaborato peritale, aveva concluso ravvisando l'opportunità di mantenere l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e di collocare la bambina presso la madre a [REDACTED] non ritenendo confacente con il suo interesse il trasferimento a [REDACTED] e proponendo un programma di frequentazione con il padre ritenuto adeguato all'età della minore.

Osservava che dalla relazione di aggiornamento trasmessa dai servizi sociali in data 7 ottobre 2025 emergeva che le proposte della C.T.U., attuate dal tribunale, stavano producendo effetti favorevoli per la bambina, che risultava serena, migliorata rispetto ai problemi di linguaggio e ben ambientata a [REDACTED]

Giudicava che il tribunale avesse correttamente respinto la richiesta della [REDACTED] di trasferirsi a [REDACTED] ove risiedeva la sua famiglia di origine, onde consentire a [REDACTED] di poter crescere mantenendo rapporti continuativi e solide relazioni affettive con entrambi i genitori e una quotidianità stabile e radicata in un'unica città, senza dover affrontare continui spostamenti.

Rilevava, infine, che la [REDACTED] svolgeva mansioni di commessa in un negozio di abbigliamento, tipologia di lavoro per la quale non era immaginabile che la stessa non potesse reimpiegarsi a [REDACTED] dato che non si trattava di un impiego connotato da radicamento territoriale.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di questa statuizione prospettando sette motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [REDACTED]

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE



4. Il primo motivo assume, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato poiché basato su una motivazione meramente apparente, in palese violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ..

La Corte territoriale – sostiene la ricorrente – ha offerto una motivazione manifestamente generica e priva di qualsivoglia riferimento ai motivi specifici presentati con l'impugnazione.

5. Il motivo non è fondato, non trovando alcun conforto nel tenore della motivazione presente all'interno della decisione impugnata.

La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).

Nel caso di specie la corte territoriale, esaminando l'impugnazione nel suo complesso, ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, affermando che la decisione del tribunale non meritava censura alcuna, sotto il profilo della collocazione residenziale della bambina in ragione della C.T.U. svolta in primo grado e della più recente relazione dei servizi sociali, a conforto delle conclusioni a cui era giunto il perito d'ufficio, sotto il profilo economico in ragione della possibilità per la reclamante di reimpiegarsi a [REDACTED]

La ricorrente, nel lamentare la presenza di una motivazione manifestamente generica e priva di qualsivoglia riferimento ai motivi specifici di impugnazione, da una parte prescinde dal reale contenuto del decreto impugnato e dalle ragioni chiaramente illustrate al suo interno, dall'altra non tiene conto che il giudice del merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra



altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 16056/2016). La doglianza non può quindi che essere rigettata, dato che nella decisione impugnata una motivazione esiste ed è ben comprensibile.

6. Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che la Corte d'appello sia incorsa in un grave vizio omettendo totalmente di esaminare non solo le puntuali contestazioni mosse da parte reclamante (nella persona del suo C.T.P. prima, e del suo difensore dopo) alla C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, su cui era fondato il provvedimento del tribunale, ma anche la specifica istanza istruttoria di rinnovo della consulenza.

7. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

7.1 L' art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione delle plurime contestazioni alla C.T.U. sollevate dalla reclamante e della domanda di rinnovo della consulenza.

7.2 La Corte di merito ha rilevato che *"dalla recentissima relazione depositata dai Servizi il 7.10.2025, risulta che le proposte della CTU, attuate dal Tribunale, stiano producendo effetti favorevoli per la bambina che risulta serena, migliorata rispetto ai problemi di linguaggio - che,*



tuttavia, meritano ancora di essere seguiti - e ben ambientata a [REDACTED]
(pagg. 5 e 6).

In questo modo i giudici distrettuali hanno chiaramente inteso evidenziare come gli approdi della consulenza tecnica d'ufficio espletata si fossero rivelati, alla prova dei fatti, utili a soddisfare l'interesse preminente della minore.

Una simile motivazione lascia intendere che la richiesta di rinnovo della C.T.U. sia stata implicitamente rigettata perché inutile, alla luce degli effetti positivi ottenuti seguendo le indicazioni della consulenza espletata.

Risulta così inammissibile la denuncia del vizio di motivazione rispetto alla richiesta di rinnovo della C.T.U..

Infatti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. 21525/2019).

8. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter cod. civ., degli artt. 3, 4 e 16 Cost., dell'art. 3 Convenzione di New York del 20 novembre 1989, e degli artt. 15, 21, 23 e 24, comma 2, Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto il giudice di secondo grado ha adottato la decisione senza un'effettiva e concreta valutazione del



preminente interesse del minore, che avrebbe dovuto costituire il criterio guida per la soluzione del caso; in particolare, la Corte di merito ha richiamato il superiore interesse del minore senza tuttavia esplicitare, né dimostrare – a dire di parte ricorrente – le concrete e specifiche ragioni per le quali, nel caso di specie, tale interesse sarebbe stato pregiudicato dall'eventuale trasferimento di madre e figlia a [REDACTED] che non poteva in alcun modo ritenersi preclusivo al mantenimento di un rapporto stabile, continuativo e solido tra la minore e il padre.

9. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha rammentato che il C.T.U. aveva concluso ravvisando l'opportunità di collocare la bambina presso la madre a [REDACTED] non ritenendo confacente all'interesse della minore il trasferimento a [REDACTED] e proponendo un programma di frequentazione con il padre giudicato adeguato all'età di [REDACTED] ha poi sottolineato – come detto – che dalla recente relazione dei servizi sociali emergeva che le proposte della C.T.U., attuate dal tribunale, stavano producendo effetti favorevoli per la bambina, che risultava serena, migliorata rispetto ai problemi di linguaggio e ben ambientata a [REDACTED]

Ha infine ritenuto che corrispondesse all'interesse preminente della minore la possibilità di *“poter crescere mantenendo rapporti continuativi e solide relazioni affettive con entrambi i genitori e una quotidianità stabile e radicata in un'unica città, senza dover affrontare continui spostamenti”* (pag. 6).

Il motivo in esame non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata rispetto a simili valutazioni, ma si limita a esprimere un mero dissenso rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

7. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 Cost, dell'art. 23



della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea con riferimento al capo della decisione impugnata ove sono state considerate le difficoltà economiche e lavorative affrontate dalla [REDACTED]

Il nucleo essenziale e indefettibile del diritto al lavoro – spiega parte ricorrente – è costituito dall'insindacabile libertà di scelta dell'attività lavorativa, quale fonte di autodeterminazione individuale e fondamentale diritto di libertà della persona umana; di conseguenza, la Corte d'appello non poteva sostenere che sarebbe *"non immaginabile che la reclamante non [potesse] reimpiegarsi a [REDACTED]"*

8. Il motivo non merita accoglimento.

Questa Corte ha recentemente sostenuto, in tema di collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, che il giudice non può adottare letture assolutizzanti, tali da consentire alla salvaguardia di un singolo diritto individuale di andare a discapito di una lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico; pertanto, così come dalle disposizioni in tema di bigenitorialità non può trarsi una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, neppure può consentirsi un esercizio incondizionato di quest'ultimo diritto, che deve, anzi, trovare un necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; pertanto, in mancanza di accordo dei genitori, la decisione sulla residenza del minore deve essere assunta dal giudice, evitando ogni automatismo valutativo, dando prevalenza all'interesse del minore, affinché siano garantite le sue migliori modalità di vita, in funzione delle sue esigenze, nella conservazione della relazione e nella salvaguardia della possibilità di esplicazione della responsabilità genitoriale di entrambi (Cass. 4110/2026).

Il provvedimento impugnato è in linea con questi principi, là dove ritiene che, in mancanza di accordo fra i genitori ed al fine di assicurare il



preminente interesse della minore, quest'ultima dovesse rimanere a risiedere a [REDACTED] al fine di mantenere rapporti continuativi e solide relazioni affettive con entrambi i genitori e una quotidianità stabile e radicata in un'unica città, senza dover affrontare continui spostamenti.

In questa prospettiva deve essere letto il passaggio del provvedimento impugnato che la censura in esame contesta (*"per quanto, infine, concerne le difficoltà economiche e lavorative di [REDACTED] - [REDACTED] occorre rilevare che la medesima svolgeva mansioni di commessa in un negozio di abbigliamento. Si tratta di una tipologia di lavoro per la quale non è immaginabile che la reclamante non possa reimpiegarsi a [REDACTED] non trattandosi di un impiego connotato da radicamento territoriale"*), nel senso che in questo modo i giudici distrettuali hanno inteso non tanto coartare la libertà di scelta dell'attività lavorativa dell'odierna ricorrente, ma, più semplicemente, constatare che una simile libertà veniva toccata – onde assicurare il necessario contemperamento con il fondamentale interesse della minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – in termini minimi, dato che la madre svolgeva un impiego non connotato da radicamento territoriale e con ampie possibilità di occupazione nella città di residenza.

Del resto, non risulta che siano state specificamente indicate alla Corte di merito peculiari esigenze di vita della madre che la collocassero con esclusività assoluta a [REDACTED] sotto un profilo lavorativo.

9. Il quinto motivo di ricorso si duole, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in palese violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., costituito, da un lato, dalla presenza stabile del nucleo familiare materno a [REDACTED] e, dall'altro, dalla totale assenza di supporto familiare e materiale a [REDACTED]

10. Il motivo è inammissibile.

La decisione impugnata, infatti, riporta ampi brani della relazione peritale, anche con riferimento al nucleo familiare materno (*"vedendo ad oggi un*



ipercoinvolgimento della famiglia materna, che rischia di assumere funzioni genitoriali sostitutive”), e ritiene che il trasferimento a [REDACTED] non solo non corrispondesse all’interesse della bambina ad avere una continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori, ma rischiasse pure di sostituire la famiglia materna al padre.

Rispetto alla presenza del nucleo familiare materno a [REDACTED] la doglianza in esame, quindi, finisce per lamentare non tanto un omesso esame, ma un esame erroneo, non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ma non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).

11. Il sesto motivo di ricorso assume l’illegittimità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice di merito ha omesso totalmente di pronunciarsi sulla specifica domanda di disporre il contributo al mantenimento della minore a carico del padre nella maggior misura di € 450 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

12. Il motivo è fondato.

Il provvedimento impugnato, infatti, pur avendo dato conto (a pag. 3) della richiesta della reclamante perché fosse posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari al maggior importo di € 450 mensili, nulla ha statuito al riguardo.

La mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, a proposito di questa domanda integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del decreto impugnato, *in parte qua*.



13. L'accoglimento del sesto motivo comporta l'assorbimento del settimo mezzo, con cui è stato sostenuto che le spese processuali siano state regolate in violazione o falsa applicazione delle regole previste dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..

14. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e quarto motivo, dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quinto motivo e assorbito il sesto, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 9 luglio 2026.

Il Presidente
Alberto Giusti

